



# STATUTO

## *COSTITUZIONE E SCOPI*

In data **08/10/2005** si è costituita l'Associazione **“Vele Storiche Viareggio”** con sede in Viareggio (LU), Piazza Palombari Artiglio, Darsena Europa, presso il Club Nautico Versilia.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

**ART. 1** - L'Associazione Vele Storiche Viareggio ha per oggetto:

- l'organizzazione e/o la partecipazione ad iniziative e manifestazioni per promuovere la salvaguardia ed il recupero delle imbarcazioni da regata e da diporto di valore storico;
- la conservazione della cultura e della tradizione nel campo della marineria da diporto e con particolare attenzione “velica”, anche attraverso la costruzione di archivi cartacei ed informatici di arte, architettura e cultura marinaresca.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà promuovere tutte le attività necessarie, giudicate opportune od utili, ivi comprese quelle dirette alla promozione di pubblicazioni nel campo della costruzione, conservazione e navigazione delle imbarcazioni d'epoca e classiche, l'acquisizione di beni materiali, strumentali e beni immobili in proprietà, in locazione o in altra forma e potrà partecipare ad associazioni o iniziative aventi scopi analoghi od affini.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

**ART. 2** - L'Associazione è apolitica, non opera discriminazioni razziali e non ha alcuna finalità di lucro. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto e leale sia nei confronti degli altri associati sia nei confronti dei terzi nonché all'incondizionata accettazione del presente statuto in ogni sua parte.

## *GUIDONE SOCIALE E DURATA*

**ART. 3** - L'Associazione avrà un Guidone sociale costituito da una croce bianca bordata di rosso in campo blu con al centro il logo dell'Associazione; il tutto come rappresentato nel disegno allegato al presente atto sub a).

**ART. 4** - La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

## *REGOLAMENTO ASSOCIATI*

**ART. 5** - L'Associazione è composta da associati; nel prosieguo del presente Statuto la denominazione “socio” è utilizzata, esclusivamente per brevità, quale sinonimo del termine “associato” ma è solo a quest'ultimo cui si deve far riferimento nell'accezione “socio”.

**ART. 6** - Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.

**ART. 7** - Si distinguono le seguenti categorie di soci:

- a) Fondatori
- b) Ordinari
- c) Benemeriti
- d) Onorari

Sono soci fondatori i soci che materialmente si sono adoperati per fondare l'Associazione ovvero i sottoscrittori dell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo può nominare socio fondatore anche colui che ne abbia fatto richiesta scritta allo stesso Consiglio entro 10 giorni dalla costituzione dell'Associazione. Sono soci ordinari coloro che fattivamente contribuiscono alla vita sociale dell'Associazione con il loro impegno costante.

Sono soci benemeriti coloro che con il loro impegno finanziario e di mezzi contribuiscono al potenziamento, alla diffusione dell'immagine e all'incremento dell'attività dell'Associazione. Di norma non partecipano attivamente all'attività dell'Associazione e versano unicamente dei contributi associativi a titolo di liberalità; essi hanno diritto di voto nelle assemblee al pari degli altri soci.

I soci onorari sono acclamati in assemblea su proposta del Presidente dell'Associazione. Salvo rinuncia, la qualità di socio onorario è vitalizia ed estingue ogni altra qualità associativa precedente. Tale carica può essere conferita anche a soggetti estranei all'Associazione ed è incompatibile con la carica di Consigliere Direttivo.

I soci ordinari sono tenuti a versare la quota annuale d'iscrizione, nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

**ART. 8** - Chiunque aspiri ad essere ammesso all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo su apposito modulo riportante in calce l'impegno ad accettare ed osservare il presente regolamento. La domanda deve essere sottoscritta da tre soci presentatori di cui due almeno siano estranei al Consiglio Direttivo. Per mantenere la qualifica di socio (rinnovo annuale) è sufficiente versare la quota d'iscrizione annuale stabilita dagli organi direttivi sociali. I soci non in regola con le quote d'iscrizione non potranno usufruire dei servizi messi a disposizione dall'Associazione.

**ART. 9** - L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'accettazione all'Associazione comporta per l'associato maggiorenne il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai diritti di ogni associato.

**ART. 10** - Le ammissioni sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, il quale esamina le domande, prende le opportune deliberazioni a maggioranza senza l'obbligo di partecipare le ragioni delle proprie decisioni agli interessati. L'iscrizione, se accolta, è valida fino al 31 dicembre dell'anno in corso. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo dovrà essere rinnovata versando la quota annuale; se non rinnovata entro tale termine il socio si intenderà dimissionario. La domanda di rinnovo presentata oltre la fine del mese di febbraio di ogni anno da coloro che erano già iscritti può essere considerata a tutti gli effetti come una nuova domanda sottoposta così al vincolo sospensivo del Consiglio Direttivo.

**ART. 11** - Le quote sociali verranno annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. Il pagamento delle stesse deve effettuarsi nei termini fissati dal Consiglio Direttivo. L'Associazione ha diritto di recuperare, nelle forme che riterrà più opportune, i crediti maturati nei confronti dei soci morosi.

### ***RECESSO E DISCIPLINA***

**ART. 12** - Ogni socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che può invitarlo a desistere, ma che non può ostare alla sua decisione.

Il recesso ha pieno e definitivo effetto dal primo giorno del mese seguente quello della comunicazione.

Il socio che recede è comunque tenuto alla corresponsione dell'intera quota associativa annuale.

**ART. 13** - Il socio che sia stato raggiunto da un provvedimento disciplinare per violazione delle norme internazionali di comportamento in mare o che abbia commesso una violazione delle norme contenute nel presente Statuto è deferito dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri, che può decretarne la sospensione o l'espulsione dall'Associazione.

### ***ANNO SOCIALE ED ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE***

**ART. 14** - L'anno sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso.

**ART. 15** - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Comitato Esecutivo, se nominato;
- Il Collegio dei Proviviri, se nominato;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Altri organi possono essere istituiti dallo Statuto o con appositi regolamenti interni.

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

**ART. 16** - L'Assemblea generale rappresenta l'universalità degli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto che può essere espresso direttamente o mediante delega scritta ad altro associato. Ad ogni associato può essere conferita una sola delega.

Sono di competenza dell'Assemblea Generale:

- la nomina del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del bilancio di previsione e consuntivo;
- gli indirizzi e le linee generali per l'attività dell'Associazione;
- l'approvazione delle eventuali modifiche allo Statuto e dell'atto costitutivo;
- l'emanazione di regolamenti organizzativi;
- gli atti ad essa attribuiti dalla legge e dallo Statuto;
- la nomina dei Revisori dei conti;
- la decisione dell'istituzione del Collegio dei Proviviri e la nomina dei suoi componenti;

**ART. 17** - Gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla data di chiusura di ciascun esercizio mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio da inviarsi almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per la adunanza o mediante avviso di convocazione da affiggere presso la sede dell'Associazione almeno venti (20) giorni prima della data dell'Assemblea. La convocazione potrà essere effettuata con ogni altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica) fatto pervenire al domicilio degli associati quale risulta dal libro soci (in caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio) almeno tre giorni prima della data dell'Assemblea. La Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse validamente costituita.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli aventi diritto ed i sindaci e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi la assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente della Assemblea nomina un segretario, e se lo ritiene, due scrutatori. Sempre al Presidente dell'assemblea spetta di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere del diritto di intervento alla assemblea.

Il Consiglio Direttivo può convocare l'assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, a convocare l'assemblea, in termine non superiore a trenta (30) giorni, quando ne faccia istanza almeno un terzo dei soci o la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento della quota annuale. L'Assemblea delibera a votazione palese e a maggioranza dei votanti.

In seconda convocazione, da indirsi entro trenta (30) giorni dalla prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati, in regola con il pagamento della quota annuale, presenti in proprio o per delega; anche in seconda convocazione l'Assemblea delibera a votazione palese e a maggioranza dei votanti.

All'Assemblea possono essere invitati, senza diritto al voto, cultori ed esperti delle materie connesse con le finalità e le iniziative della Associazione, rappresentanti di enti nazionali e locali.

Di ogni seduta è redatto un verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisprudenza, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dalla Assemblea. Essi giudicheranno ex bono ed aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

**ART. 18** - Il Consiglio Direttivo è costituito dai consiglieri eletti, tra i soci in regola con il pagamento della quota annua, dall'Assemblea composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di nove (9) membri purché in numero dispari; gli eletti restano in carica tre (3) esercizi e sono rieleggibili.

Di regola la convocazione del Consiglio Direttivo è fatta almeno cinque (5) giorni prima della riunione, mediante avviso scritto ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica e i sindaci.

I Consiglieri, nella prima seduta, convocata entro quindici (15) giorni dalla data di elezione dal componente che ha riportato il maggior numero di voti, nominano un Presidente, un vicepresidente ed un segretario.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio Direttivo per deliberare necessita della presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

E' di competenza del Consiglio Direttivo:

- provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed al compimento di tutti gli atti che non siano riservati, dalla legge e dallo statuto all'assemblea dei soci o che non rientrino nelle competenze del Presidente;
- provvedere alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione alla Assemblea;
- nominare dipendenti ed impiegati, nonché fissarne la retribuzione;
- compilare il Regolamento per il funzionamento della associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- riferire annualmente all'Assemblea sulla propria attività, attuarne gli indirizzi generali e svolgere funzione propositiva e di impulso nei confronti della stessa;

- adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica nella prima successiva Assemblea dei soci;
- tenere i contatti con altri organismi;
- curare i contatti con gli alti organi della Pubblica Amministrazione (Stato ed Enti Locali) e della CEE;
- curare un archivio storico delle imbarcazioni e delle manifestazioni promosse dall'Associazione.

Ai membri del Consiglio Direttivo non possono essere attribuiti compensi. Agli stessi può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

L'annuale relazione all'Assemblea viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio consuntivo annuale.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, tutti i soci che ne facciano richiesta al Consiglio medesimo. Possono inoltre essere invitati, senza diritto di voto, cultori ed esperti delle materie connesse con le finalità e le iniziative della Associazione, rappresentanti di enti nazionali e locali.

### ***COMITATO ESECUTIVO***

**ART. 19** - All'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo provvede, se nominato, un Comitato Esecutivo costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e da due soggetti nominati dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

### ***COLLEGIO DEI PROBIVIRI***

**ART. 20** - Il Collegio dei Probiviri, che ha il compito di dirimere le controversie e di perseguire le violazioni dello Statuto e dei regolamenti, è costituito da tre soci eletti dall'Assemblea tra gli onorari ed i promotori. Quando tra gli eletti vi sia un socio onorario, la presidenza del collegio è da lui assunta, quando ve ne sia più di uno essa compete al più anziano di loro e in assenza di soci onorari è demandata al socio promotore più anziano.

La carica di proboviro è incompatibile con qualunque altra.

Il Collegio dei Probiviri ha mandato corrispondente a quello del Consiglio Direttivo; oltre che da quest'ultimo può essere adito da qualunque socio ed emana le sue decisioni entro sessanta giorni da quello in cui sia stato richiesto il suo intervento.

### ***REVISORI DEI CONTI***

**ART. 21** - La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, con idonee capacità professionali, anche non associati, eletti annualmente dalla Assemblea dei Soci. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di titoli e valori di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

### ***PRESIDENTE***

**ART. 22** - Il Presidente è il rappresentante legale della Associazione dotato della rappresentanza sostanziale e processuale attiva e passiva ad ogni effetto di legge, egli provvede all'andamento generale della Associazione promuove e coordina l'attività dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Provvede inoltre a:

- a - convocare e presiedere l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo ed eseguirne le rispettive deliberazioni;
- b - firmare gli atti relativi alla gestione dell'Associazione, anche a mezzo di componenti il Consiglio Direttivo da lui delegati;
- c - esercitare previa deliberazione del Consiglio Direttivo le azioni possessorie e cautelari nell'interesse della Associazione;
- d - stipulare i contratti e le convenzioni deliberati dal Consiglio Direttivo.

## ***VICE PRESIDENTE***

**ART. 23** - Il Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume tutte le funzioni. In assenza o in impedimento anche del Vice Presidente le funzioni verranno assunte dal Consigliere più anziano.

In caso di decadenza del Presidente determinata da qualsiasi causa, le relative funzioni, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono svolte dal Vice Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente.

## ***MODIFICHE DELLO STATUTO***

**ART. 24** - Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea con la maggioranze previste dal precedente articolo 17.

## ***PATRIMONIO***

**ART. 25** - Il patrimonio della Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che verranno di proprietà della Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate della Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dal ricavato della organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- da qualsiasi altra somma derivante dallo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto.

## ***SCIoglimento, DIVIETI***

**ART. 26** - In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio della Associazione, sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662.

E' fatto espresso divieto di distribuire utili od avanzi di gestione, ovvero fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, sono salve le eccezioni previste dalla lettera d) dell'art. 10 del D. Lg.vo 460/1997.

L'Associazione potrà essere sciolta in qualsiasi momento con delibera dei soci adottata in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi (2/3) degli aderenti all'Associazione ed in seconda convocazione con il voto favorevole del cinquanta per cento (50%) più uno (+ 1) degli stessi aderenti.

## ***REGOLAMENTI ATTUATIVI***


**ART. 27** - Le modalità attuative del presente Statuto verranno stabilite da appositi regolamenti organizzativi.

## ***NORMA DI CHIUSURA***

**ART. 28** - Quanto non contemplato nel presente Statuto è disciplinato dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

La presente Associazione non ha scopo di lucro.

Si richiede l'applicazione delle agevolazioni e della normativa previste in proposito dalle vigenti disposizioni di legge.



Guidone Associazione Vele Storiche Viareggio



Logo Associazione Vele Storiche Viareggio